



MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA
COMITATO PROVINCIALE TRIESTE

TORNEO
TERGESTINO



CAMPIONATO TERGESTINO

COMUNICATO UFFICIALE N. **11BIS** del 11 NOVEMBRE 2019

Il Giudice sportivo titolare ed il suo sostituto, assistiti dal rappresentante degli arbitri, presa visione dei referti arbitrali e degli altri documenti ufficiali hanno assunto le seguenti decisioni in merito all'omologazione delle gare sotto indicate e ai relativi provvedimenti disciplinari:

COMUNICATO RELATIVO AL RICORSO DELLA SOCIETA' **REAL PANZETTA IN DATA 09.11.2019**

Gare

ISBRONZI DI RIACE – REAL PANZETTA e LA CURVA SUD – REAL PANZETTA

Questo Giudice Sportivo Territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, procedeva all'espletamento degli accertamenti in merito al ricorso presentato dalla soc. Real Panzetta in merito alla posizione irregolare del giocatore **GHIZZONI MORENO 27.02.1995** presente nella lista degli squalificati per ragioni amministrative e/o disciplinari del T.U.T. (Tornei Uniti Triestini) con la squadra THE WHITE GANG del Torneo " Campionato TERGESTINO ".

Si osserva che il calciatore **GHIZZONI MORENO** risulta inserito nella lista squalificati T.U.T., pertanto, lo stesso, doveva scontare detta sanzione e non poteva partecipare alla gara. Sulla base di quanto argomentato, questo Giudice Sportivo Territoriale, accertato che la società " REAL PANZETTA ", in violazione al regolamento della manifestazione, ha fatto partecipare alle gare il calciatore **GHIZZONI MORENO**, senza che quest'ultimo ne avesse titolo dovendo scontare una squalifica, inflittagli nel corso del Torneo " Campionato TERGESTINO ", come riprodotto di seguito:

Comunicazioni:

Giocatori estromessi dal torneo, fino a nuova comunicazione, in base all'articolo 15 del regolamento con decorrenza 21 settembre 2019:

THE WHITE GANG

SPINNATO Alessandro 22.12.86, CORTIGLIA Francesco 11.2.92, CORTIGLIA Antonio 10.1.96, FIORE William 23.1.00, FIORE Nicolas 15.7.97, **GHIZZONI Moreno 27.2.95**, PUSOLE Carlo 22.10.86 e TEGAS Stefano 11.2.92 "

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerata l'attenuante del mancato recapito dei Comunicati inerenti alla squalifica dello stesso, avendo la società Real Panzetta, prodotto documentazione che ne comprova il mancato recapito.

Considerata l'attenuante della degenza, per motivi di salute del dirigente responsabile Suzzi Nereo, avendo la società Real Panzetta prodotto certificato medico dello stesso

PER QUESTI MOTIVI

Delibera:

- 1) di mantenere i risultati a sfavore come da comunicato**
- 2) di comminare le sanzioni amministrative e disciplinari come da comunicato tranne le squalifiche, le sanzioni amministrative e disciplinari ai danni di SUZZI NEREO Dirigente Responsabile della società REAL PANZETTA perché, accertato che non poteva essere a conoscenza della squalifica, considerato che il comunicato della squalifica del Ghizzoni non è un comunicato a cadenza temporale, ma viene emanato sporadicamente, solo quando si necessita di inserire o togliere nominativi dall'elenco e che lo stesso Suzzi Nereo non poteva sapere la data di pubblicazione dello stesso**
- 3) Che lo stesso Suzzi era, comunque, impossibilitato dalla sua degenza a verificare in altre maniere l'avvenuto**
- 4) Valutata anche la buona fede del Suzzi Nereo, ne è la comprova che il Ghizzoni non era assolutamente indispensabile a livello numerico per le gare in questione**
- 5) Di non incamerare la tassa reclamo**

TRIESTE, 11 NOVEMBRE 2019

IL GIUDICE SPORTIVO